



**REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI
CUGNASCO-GERRA
(RAAP)**

(del 8.2.2010)

**Capitolo I
Disposizioni generali**

Art. 1:

Base legale

Il presente Regolamento (RAAP) ha la base legale nell'articolo 7 lett. g) della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito LMSP).

Art. 2:

Principio

- 1) L'Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra (denominata AAP), provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato, su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra. Il comprensorio di distribuzione è limitato al territorio al Piano.
- 2) Se la capacità degli impianti lo consente, l'Azienda può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale. L'Azienda può stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale. Qualora queste convenzioni di natura speciale, per quanto attiene le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle fissate dal Regolamento, le stesse dovranno essere oggetto di una fissazione tariffale nel Regolamento con relativa adozione da parte del Consiglio comunale.
- 3) In applicazione della LMSP il Municipio, fatte salve le prerogative del Consiglio comunale, amministra l'Azienda Acqua Potabile (AAP) e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 3: (1)

a) Competenze finanziarie delegate dal Consiglio comunale al Municipio

- 1) Al Municipio - conformemente agli articoli 13 cpv. 2 della Legge organica comunale e 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale - sono delegate le competenze di:
 - a) effettuare spese d'investimento sino ad un importo massimo di Fr. 50'000.- per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - b) decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 50'000.- per progetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni appartenenti all'Azienda fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto - comprese le spese notarili e di iscrizione a registro fondiario - di Fr. 50'000.- per transazione, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - d) intraprendere o stare in lite con altri enti pubblici o con privati, riservate le procedure amministrative, fino ad un importo massimo di Fr. 50'000.- per vertenza, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
 - e) sottoscrivere convenzioni con altri enti pubblici o con privati fino all'impegno massimo di Fr. 30'000.- per ogni convenzione e per una durata massima di due anni.

Il limite massimo globale annuo per spese a seguito di decisioni su delega ai sensi delle precedenti lettere a), b), c), d) è di Fr. 150'000.-

b) Delega ai servizi dell'Amministrazione comunale

- 2) Il Municipio, tramite ordinanza e conformemente all'articolo 9 cpv. 4 della Legge organica comunale, è autorizzato a delegare ai servizi dell'Amministrazione comunale decisioni municipali legate al disbrigo di affari correnti, che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
- 3) Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega.
- 4) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio, entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.

Art. 4:

Scopo e campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e regola i rapporti con il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 2) L'Azienda, con la collaborazione del Municipio, promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 5:

Basi giuridiche

- 1) Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 2) Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- 3) L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4) In casi particolari - quali la fornitura di acqua ad altri Comuni, la messa a disposizione di acqua di soccorso, di allacciamenti temporanei (feste ecc.) - e qualora queste condizioni dovessero pure prevedere delle tariffe divergenti dal presente Regolamento, le stesse dovranno essere oggetto di una fissazione tariffale nel Regolamento con relativa adozione da parte del Consiglio comunale.

Art. 6:

Definizioni

- 1) **Abbonato:** è il proprietario dell'immobile allacciato. È di conseguenza l'intestatario del contratto e delle relative fatture.
- 2) **Utente:** è colui che utilizza l'acqua.
- 3) **Acqua potabile:** acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo l'Ordinanza federale sulle derrate alimentari.
- 4) **Azienda:** Azienda Acqua Potabile del Comune di Cugnasco-Gerra (AAP).
- 5) **Condotta di allacciamento:** raccordo dell'installazione interna alla condotta di distribuzione.
- 6) **Condotte di distribuzione:** condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
- 7) **Contatore:** strumento di misura del volume dell'acqua fornito all'utente.
- 8) **Dorsale:** parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
- 9) **Idrante:** organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
- 10) **Installazione interna:** parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
- 11) **SSIGA:** Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
- 12) **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
- 13) **Istante:** è la persona che ha ottenuto dal Municipio la licenza edilizia.

Art. 7:

Zona di distribuzione

- 1) Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili stabilito dai piani regolatori e dai piani generali dell'acquedotto (PGA) relativi agli stessi comparti.
- 2) Al di fuori delle zone edificabili l'Azienda non è, di regola, tenuta a fornire l'acqua. Deroche possono essere concesse limitatamente al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse e limitatamente alle possibilità tecniche ed economiche dell'Azienda. Queste deroghe possono essere concesse entro i parametri fissati dal presente Regolamento.

Art. 8:

Compiti

- 1) L'Azienda distribuisce acqua potabile al dettaglio per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nelle zone di distribuzione di cui all'articolo 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle disposizioni tariffarie.
- 2) L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nelle zone di distribuzione.

Art. 9:

Doveri

L'Azienda provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti alla Legge federale sulle derrate alimentari (Lderr);
- b) informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla Lderr;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata, riservati in particolare i casi di cui agli articoli 35 e 37.

Art. 10:

Contabilità dell'Azienda

- 1) La contabilità dell'Azienda è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (articoli 151 e seguenti della Legge organica comunale - LOC).
- 2) L'utile netto dell'Azienda è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale d'impianto o del riscatto. Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento o di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio e nella riduzione delle tariffe.

Capitolo II

Impianti di distribuzione

Art. 11:

Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'AAP sono realizzati in base al Piano generale dell'acquedotto (PGA).

Art. 12:

Rete e condotte di distribuzione

- 1) La rete di distribuzione è definita dal Piano generale dell'acquedotto (PGA).
- 2) Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'articolo 7.

Art. 13:

Costruzione, manutenzione e proprietà

- 1) L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- 2) La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione delle condotte di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda, che ne è proprietaria.
- 3) Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dall'Azienda.

Art. 14:

Idranti

- 1) Il Comune:
 - a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- 2) L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune.

Art. 15:

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- 1) Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- 2) Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti), oltre al personale tecnico dell'Azienda, spetta solo alle persone espressamente autorizzate.
- 3) È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- 4) Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'articolo 73.

Capitolo III Allacciamenti

Art. 16:

Domanda di allacciamento

- 1) Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste all'Azienda tramite l'apposito formulario.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17:

Rifiuto di allacciamento

- 1) L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b) quando le installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
 - c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione.
- 2) I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 3) Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 18:

Tracciato e caratteristiche

- 1) Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
- 2) L'Azienda emana prescrizioni generali riguardanti il materiale e il dimensionamento delle condotte di allacciamento.

Art. 19:

Condizioni tecniche

- 1) Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- 2) In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- 3) In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- 4) Ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 20:

Utilizzazione di proprietà private, servitù

- 1) Ogni titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto, in applicazione dell'articolo 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- 2) Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 3) Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'Azienda.
- 4) Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni viene concordata un'adeguata indennità.

- 5) Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario, deve essere trasmessa all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
- 6) Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio dei Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- 7) Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 CCS.

Art. 21:

Realizzazione dell'allacciamento

- 1) L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori autorizzati.
- 2) I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono disciplinati nel Capitolo VII.

Art. 22:

Proprietà dell'allacciamento e della dorsale

- 1) Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.
- 2) La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
- 3) La dorsale è di proprietà dell'Azienda.

Art. 23:

Sostituzione dell'allacciamento e della dorsale

- 1) L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a) limitata capacità di trasporto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) vetustà dell'allacciamento;
 - d) ripetute perdite d'acqua;
 - e) altri motivi di ordine tecnico.
- 2) I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo VII.

Art. 24:

Manutenzione dell'allacciamento e della dorsale

- 1) L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) ripetute perdite d'acqua;
 - d) altri motivi di ordine tecnico.
- 2) Le spese per gli interventi di manutenzione della condotta di allacciamento o della dorsale sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VII.

Art. 25:

Modalità di intervento

- 1) Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
- 2) Il titolare dell'allacciamento è di regola preventivamente informato dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- 3) Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 26:

Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto dal Capitolo VII:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

Capitolo IV

Installazioni interne

Art. 27:

Esecuzione

Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

Art. 28:

Prescrizioni tecniche

- 1) Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
- 2) Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), per impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- 3) Ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione.
- 4) Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29:

Collaudo

- 1) L'Azienda, o un terzo abilitato o da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
- 2) Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 3) Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 30:

Obblighi del titolare dell'allacciamento

- 1) Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- 2) Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, oppure adeguatamente protetti in altro modo. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che ne dovesse derivare.

Art. 31:

Dovere di informazione

- 1) Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati preventivamente e per iscritto all'Azienda.
- 2) Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
- 3) Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 32:

Controlli

- 1) L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 2) Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- 3) Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese del titolare oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Art. 33:

Responsabilità

- 1) Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, mancata sorveglianza o insufficiente manutenzione delle installazioni.
- 2) Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono pure responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 34:

Impianti di trattamento dell'acqua

- 1) L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- 2) Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dal Laboratorio Cantonale. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Capitolo V

Fornitura dell'acqua

Art. 35:

Principi

- 1) L'acqua, di regola, è fornita a deflusso misurato mediante contatore. Avviene a discrezione - dietro pagamento di una tassa forfetaria - esclusivamente per i cantieri edili.
- 2) La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- 3) L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'articolo 37.
- 4) L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 5) Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- 6) L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge federale sulle derrate alimentari.
- 7) Non sono per contro garantite la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 36:

Obbligo di prelievo

- 1) L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale, a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- 2) Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- 3) In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
- 4) Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 37:

Limitazione o sospensione

- 1) L'Azienda può limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f) qualità dell'acqua non conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari;
 - g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con altre prescrizioni emanate dall'Azienda.
- 2) L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- 3) Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono comunicate agli utenti attraverso i mezzi di informazione più appropriati.

Art. 38:

Esclusione di responsabilità

- 1) È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'articolo 37 che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 2) Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'utente adottare ogni misura atta ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua.

Art. 39:

Divieto di cessione

- 1) È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- 2) Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 40:

Prelievo abusivo

- 1) Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione, è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
- 2) Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- 3) Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo VIII.
- 4) È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 41:

Forniture temporanee

- 1) La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- 2) L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- 3) L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 42:

Disdetta dell'abbonamento

- 1) L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto, con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.
- 2) I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- 3) Nel caso di disdetta, l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore e delle tasse fissate dal Regolamento.
- 4) L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura, lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Sono a carico dell'abbonato i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 43:

Ripristino dell'abbonamento

- 1) L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con quindici giorni lavorativi di preavviso.
- 2) Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 44:

Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 45: (2)

Piscine e fontane

- 1) È ritenuta piscina qualsiasi vasca (fissa o provvisoria) il cui volume supera i m³ 10.
- 2) Le piscine devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua. (2)
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, disciplina il riempimento delle piscine e l'uso delle fontane.
- 4) In caso di particolare siccità o per forza maggiore, l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.
- 5) L'acqua consumata per le piscine è conteggiata e pagata in base alle tariffe fissate dall'articolo 64 del presente Regolamento e misurata tramite il contatore, già installato.

Art. 46:

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- 1) La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo come all'articolo 44 del presente Regolamento, deve essere oggetto di una convenzione tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
- 2) Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse devono essere oggetto di una fissazione tariffale nel Regolamento da parte del Consiglio comunale.

Capitolo VI

Apparecchi di misura

Art. 47:

Misura e lettura

- 1) Il quantitativo di acqua erogata viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
- 2) L'abbonato può essere chiamato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 48:

Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione.

Art. 49:

Ubicazione e posa

- 1) L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 2) Di regola deve essere posato all'interno dello stabile. La posa all'esterno in principio è consentita unicamente per le proprietà non edificate; il Municipio definisce le relative prescrizioni tecniche.
- 3) Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo. Deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- 4) Per le nuove costruzioni o riattazioni, laddove possibile, l'Azienda può domandare una predisposizione ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.

Art. 50:

Responsabilità

- 1) Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- 2) Essi non devono apportare modifiche al contatore. L'Azienda provvede a piombare il contatore (corpo del contatore e raccordi).

Art. 51:

Prescrizioni tecniche

- 1) Prima e dopo il contatore devono essere installati dispositivi d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
- 2) In caso di inosservanza si applica l'articolo 29 cpv. 2.

Art. 52:

Contestazioni

- 1) Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.
- 2) Nel caso in cui le indicazioni del contatore rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 53:

Disfunzioni

- 1) Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
- 2) Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti - di regola tre - tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- 3) Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- 4) Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- 5) L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 54:

Sotto-contatori

- 1) L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 2) L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sottocontatori.

Capitolo VII

Finanziamento

Art. 55:

Autonomia finanziaria

- 1) L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
- 2) Le tasse di allacciamento, di utilizzazione e gli introiti di cui alle lettere c), d), e) f) del cpv. 3, devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
- 3) Il finanziamento dell'Azienda è assicurato in particolare da:
 - a) tasse di allacciamento;
 - b) tasse di utilizzazione (tassa annua di abbonamento, tassa sul consumo e tassa di noleggio del contatore);
 - c) fatturazione di forniture speciali (tassa a forfait per i cantieri edili);
 - d) sussidi ufficiali;
 - e) contributi di miglioria;
 - f) altre partecipazioni di terzi.

Art. 56:

Allacciamento

a) costi di realizzazione

- 1) I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a) la tassa di allacciamento;
 - b) i costi di posa delle condotte e del relativo dispositivo d'interruzione;
 - c) le spese di collaudo.
- 2) Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione di cui al cpv. 1, è l'istante.

Art. 57:

b) casistica e criteri di calcolo

Sono soggetti al pagamento della tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente, superiore ai 200 m³ di volume della costruzione (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

Art. 58:

c) ammontare delle tasse di allacciamento

- 1) Per le costruzioni residenziali la tassa è di Fr. 1.80 per ogni m³ di volume SIA dell'edificio. La tassa minima ammonta a Fr. 900.-.
- 2) Per gli altri edifici, i capannoni artigianali, industriali e civili, la tassa è di Fr. 1.- per ogni m³ di volume SIA. La tassa minima ammonta a Fr. 1'300.-.
- 3) Per i terreni agricoli e per quelli non edificati, la tassa unica ammonta a Fr. 400.-.
- 4) Per le piscine con capienza superiore ai 20 m³, la tassa ammonta a Fr. 15.- per ogni m³ di volume utile.
- 5) Gli importi indicati ai precedenti capoversi 1 e 2 si applicano pure per l'ampliamento delle costruzioni secondo l'articolo 57/b, lett. b)).

Art. 59:

d) costi di posa

- 1) I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico dell'istante, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
- 2) Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dall'istante secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a suo carico, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 60:

e) spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate all'istante. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 61:

f) altri costi

- 1) I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
- 2) Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'articolo 56 e seguenti, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 62:

g) Costi della dorsale

- 1) I costi di realizzazione, di manutenzione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- 2) Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- 3) Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

Art. 63:

Tassa annua di abbonamento

- 1) La tassa annua di abbonamento è prelevata per ogni appartamento, rispettivamente per ogni attività che usufruisce dell'erogazione dell'acqua, secondo la seguente tabella:

Genere allacciamento	Minimo Fr.	Massimo Fr.
Residenze	170.-	350.-
Esercizi pubblici	200.-	400.-
Attività artigianali, commerci, servizi, negozi	200.-	400.-
Istituti educativi, scolastici e professionali	450.-	1'000.-
Terreni agricoli o non edificati	60.-	130.-

- 2) La tassa è dovuta anche in caso di mancata occupazione dell'appartamento o dell'edificio o di non utilizzazione dell'allacciamento.

Art. 64:

Tassa sul consumo

- 1) La tassa sul consumo - unica per tutte le categorie di utenti - è fatturata applicando una tariffa progressiva commisurata al quantitativo d'acqua fornita misurata dal contatore, segnatamente:

Quantità m³	Minimo Fr.	Massimo Fr.
1 – 300	0.70	1.50
301 – 400	0.90	1.70
401 – 500	1.10	1.90
oltre i 500 m3	1.30	2.10

- 2) Il consumo complessivo viene fatturato previa suddivisione nelle fasce di cui al cpv. 1 del presente articolo.
- 3) Nel caso di stabili abitativi i quantitativi di cui al cpv. 1 sono riferiti ad un appartamento.
- 4) L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 65:

Tassa di noleggio del contatore

- 1) La tassa di noleggio è prelevata in base al diametro del contatore stesso.
- 2) La tassa annua va da un minimo di Fr. 35.- ad un massimo di Fr. 150.-.

Art. 66:

Tassa per la fornitura d'acqua ai cantieri edili

- 1) La fornitura dell'acqua ai cantieri edili durante il periodo di costruzione avviene a discrezione, applicando una tassa a forfait.
- 2) La tassa applicata va da un minimo di Fr. 0.40 ad un massimo di Fr. 0.80 per ogni m³ di volume della costruzione, determinato secondo la norma SIA.
- 3) La tassa minima varia da Fr. 100.- a Fr. 150.-.

Art. 67:

Tariffario

Il Municipio, mediante ordinanza, allestisce il tariffario secondo i criteri e seguendo gli importi minimi e massimi fissati nel Regolamento.

Art. 68:

Fatturazione e pagamento

- 1) La tassa di allacciamento deve essere pagata prima dell'inizio dei lavori, al più tardi al momento della messa a disposizione dell'allacciamento di cantiere.
- 2) La tassa a forfait per i cantieri edili, deve essere pagata entro l'anno in cui sono iniziati i lavori.
- 3) Per le tasse di utilizzazione, l'Azienda emette una fattura a titolo di acconto durante l'anno e una fattura a saldo, comprensiva del consumo, all'inizio dell'anno successivo al periodo di consumo. Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'emissione.
- 4) Le fatture per altre tasse o prestazioni dell'Azienda, vanno pagate secondo le indicazioni fissate dall'Azienda.

Art. 69:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tutte le prestazioni fatturate dall'Azienda sono maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 70:

Debitore delle tasse

a) In generale

- 1) La tassa di allacciamento e la tassa a forfait per il cantiere, sono dovute dall'istante.
- 2) Le tasse di utilizzazione (tassa annua di abbonamento, tassa sul consumo e tassa di noleggio del contatore) sono dovute dall'abbonato.

b) case plurifamiliari, PPP e comproprietà

- 3) Per le case plurifamiliari e le proprietà per piani (PPP), è emessa un'unica fattura che raggruppa le tasse dovute per tutti gli appartamenti.
- 4) Per le proprietà costituite in PPP, destinatario della fattura è l'amministratore. Per le comproprietà la fattura è intestata a nome di tutti i comproprietari che devono designare un rappresentante. I membri della PPP ed i comproprietari, sono solidalmente responsabili del pagamento nei confronti dell'Azienda.

Art. 71:

Esecutività delle fatture

Le fatture emesse dall'Azienda e cresciute in giudicato, costituiscono titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.

Art. 72:

Incasso ed esecuzione

- 1) L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- 2) L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 3) Nel caso di un abbonato moroso, che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Capitolo VIII

Multe, contestazioni e procedura

Art. 73:

Contravvenzioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle disposizioni di applicazione e alle decisioni del Municipio e dell'Azienda sono perseguite dal Municipio secondo il Titolo IV della Legge organica comunale.
- 2) L'Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore.

Art. 74:

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Art. 75:

Contestazioni e procedure

- 1) Contro le decisioni dell'Azienda, è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- 2) Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli articoli 40 e seguenti LMSP.
- 3) Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale per le contestazioni di ordine tecnico.

Capitolo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 76:

Riscatto di tubazioni private o di acquedotti privati

- 1) L'Azienda può riscattare condotte private o acquedotti appartenenti a società cooperative private, serventi uno o più utenti.
- 2) Caso per caso sarà allestita una perizia, determinante il valore di riscatto.
- 3) Sono riservate le disposizioni della Legge di espropriazione.

Art. 77:

Termini di prescrizione

- 1) Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni per le prestazioni periodiche, segnatamente le tasse di utilizzazione (articolo 51 cpv. 3 lett. b) del presente Regolamento) e le tasse per forniture speciali (articolo 51 cpv. 3 lett. c) del presente Regolamento).
- 2) Tutte le altre azioni si prescrivono col decorso di dieci anni.

Art. 78:

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Le norme relative alle tasse di utilizzazione (articoli 55 cpv. 3 lett. b), 63, 64 e 65), entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

(1) Articolo modificato il 14.6.2010

(2) Articolo modificato il 24.10.2011 (aggiunta del cpv. 2).

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 8.2.2010

Pubblicato dal 12.2.2010 al 29.3.2010

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il 9.6.2010

Regolamento aggiornato al 25.1.2012